

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella
Raccolta ufficiale.

**Ordinanza
concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro ri-
morchi
(OETV 2)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1^{bis} e 3, 25 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

² Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.

Art. 2 Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento

L'esame d'immatricolazione, l'esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall'OETV³.

Art. 3 Definizioni

Si applicano le definizioni dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

Art. 4 Normative internazionali

¹ Gli atti normativi dell'Unione europea (UE) citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell'allegato 2 OETV⁵.

RU 2016 ...

1 RS 741.01

2 RS 741.41

3 RS 741.41

4 RS 741.511

5 RS 741.41

² Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE⁶, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione definita nell'allegato 2 OETV.

³ Per l'applicazione delle normative internazionali elencate nell'allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d'immatricolazione è determinante la data dell'importazione o della costruzione in Svizzera.

Art. 5 Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero
L'allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013.

Art. 6 Riconoscimento di omologazioni e certificati UE
Il riconoscimento di omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE è disciplinato nell'articolo 1 capoverso 2 e nell'allegato 1 capitolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. È fatto salvo l'articolo 4 capoverso 3.

Art. 7 Esigenze tecniche

¹ Nell'allegato 2 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all'articolo 1 capoverso 2.

² Il capoverso 1 non si applica a:

- a. veicoli di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013;
- b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull'acqua o nell'aria;
- c. tipi di veicoli di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 167/2013.

Art. 8 Relazione con le esigenze tecniche secondo l'OETV

Ai veicoli per i quali non è disponibile un'omologazione UE ai sensi dell'articolo 6 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell'OETV⁸.

⁶ I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito web dell'UNECE <http://www.unece.org/trans/welcome.html> > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all'Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.

⁷ RS 0.946.526.81

⁸ RS 741.41

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N.
Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato I
(art. 5)

Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

UE	Svizzera
trattore a ruote (T)	trattore (art. 11 cpv. 2 lett. h OETV ⁹)
trattore a cingoli (C)	trattore, veicolo cingolato (art. 26 cpv. 1 OETV)
rimorchio (R)	rimorchio per il trasporto di cose (art. 20 cpv. 2 lett. a OETV)
attrezzatura intercambiabile trainata (S)	rimorchio di lavoro (art. 22 OETV)

⁹ RS 741.41

Allegato 2
(art. 7 cpv. 1)

Esigenze tecniche

- 1 Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- 2 Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
- 3 Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali.
- 4 Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali.
- 5 Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali.

Allegato 3
(art. 9)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁰ concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi è abrogata.

II

L'ordinanza del 2 aprile 2008¹¹ sulle macchine è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «messa in circolazione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «immissione sul mercato».

Art. 1 cpv. 1–3

¹ La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE¹² (direttiva UE relativa alle macchine).

² Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia.

^{2bis} Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine. Si applicano inoltre le definizioni equivalenti di cui all'allegato 1 numero 1.

³ Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.

¹⁰ RU 1995 4171, 1998 1796, 1998 2475, 2000 2398, 2002 3182, 2005 4181, 2007 2181, 2009 5797, 2012 1915

¹¹ RS 819.14

¹² Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

...

Allegato 1 rimando tra parentesi e n. 1 e 2

(art. 1 cpv. 2^{bis} e 3)

Concordanze tra le espressioni e il diritto applicabile

1. Per interpretare correttamente le espressioni menzionate nella direttiva UE relativa alle macchine¹³ cui fa riferimento la presente ordinanza, occorre tener conto delle concordanze seguenti:

a. Espressioni italiane

UE	Svizzera
<i>immissione sul mercato all'interno della Comunità</i>	<i>immissione sul mercato in Svizzera</i>
<i>messa in servizio all'interno della Comunità</i>	<i>messa in servizio in Svizzera</i>
<i>persona stabilita all'interno della Comunità</i>	<i>persona domiciliata in Svizzera</i>
<i>Stato membro</i>	<i>Svizzera</i>
<i>nazionale</i>	<i>svizzero</i>
<i>organismo notificato</i>	<i>organismo di valutazione della conformità</i>
<i>dichiarazione CE di conformità</i>	<i>dichiarazione di conformità</i>
<i>attestato d'esame CE del tipo</i>	<i>attestato d'esame del tipo</i>
<i>esame CE del tipo</i>	<i>esame del tipo</i>
<i>procedura per la certificazione di esame CE del tipo</i>	<i>procedura per la certificazione di esame</i>

¹³ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

b. Espressioni tedesche

UE	Svizzera
<i>Inverkehrbringen in der Gemeinschaft</i>	<i>Inverkehrbringen in der Schweiz</i>
<i>Inbetriebnahme in der Gemeinschaft</i>	<i>Inbetriebnahme in der Schweiz</i>
<i>in der Gemeinschaft ansässige Personen</i>	<i>in der Schweiz niedergelassene Personen</i>
<i>Mitgliedstaat</i>	<i>Schweiz</i>
<i>einzelstaatlich</i>	<i>schweizerisch</i>
<i>Marktaufsicht/Marktüberwachung</i>	<i>Marktüberwachung</i>
<i>benannte Stelle</i>	<i>Konformitätsbewertungsstelle</i>
<i>EG-Konformitätserklärung</i>	<i>Konformitätserklärung</i>
<i>EG-Baumusterprüfbescheinigung</i>	<i>Baumusterprüfbescheinigung</i>
<i>EG-Baumusterprüfung</i>	<i>Baumusterprüfung</i>
<i>EG-Baumusterprüfverfahren</i>	<i>Baumusterprüfverfahren</i>

c. Espressioni francesi

UE	Svizzera
<i>mise sur le marché dans la Communauté</i>	<i>mise sur le marché en Suisse</i>
<i>mise en service dans la Communauté</i>	<i>mise en service en Suisse</i>
<i>personne établie dans la Communauté</i>	<i>personne établie en Suisse</i>
<i>Etat membre</i>	<i>Suisse</i>
<i>national</i>	<i>suisse</i>
<i>organisme notifié</i>	<i>organisme d'évaluation de la conformité</i>
<i>déclaration CE de conformité</i>	<i>déclaration de conformité</i>
<i>attestation d'examen CE de type</i>	<i>certificat d'examen de type</i>
<i>examen CE de type</i>	<i>examen de type</i>
<i>procédure d'examen CE de type</i>	<i>procédure d'examen de type</i>

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la seguente normativa svizzera:

<i>Direttiva 2003/37/CE</i> : direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 167/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).	Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2; RS 741.413)
<i>Direttiva 70/156/CEE</i> : direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1 (sostituita dalla direttiva 2007/46/CE, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).	Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412)
<i>Direttiva 2002/24/CE</i> : direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 168/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).	Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS 741.414)
<i>Direttiva 73/23/CEE</i> : direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva relativa alla bassa tensione), GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29, (sostituita dalla direttiva 2006/95/CE, GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).	Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26)
<i>Regolamento (CE) n. 1107/2009</i> : regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e	Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)

che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Direttiva 2009/128/CE: direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Le tre ordinanze seguenti:

1. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161);
 2. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81);
 3. Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).
-

